



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana (relatore)

**Deliberazione del 15 maggio 2014**

**concernente l'esame della relazione predisposta dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Martino al Tagliamento sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014, come modificata con l'ordinanza n. 8 del 17 febbraio 2014, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

viste le leggi regionali che disciplinano l'ordinamento contabile e il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali della Regione e in particolare l'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge del 23 dicembre 2005 n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 e n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 con le quali

*Q*

possono risultare significativi ai fini dell'eventuale emersione di situazioni difformi dalla sana gestione finanziaria, quali le modalità di determinazione degli equilibri di competenza, la conservazione dei residui attivi, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, i servizi conto terzi, l'esistenza di debiti fuori bilancio. L'attenzione si è quindi particolarmente soffermata, da un lato, sulle risultanze della parte corrente del bilancio, al fine di trarre, anche alla luce delle dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi, indicazioni circa la qualità e la sufficienza delle risorse che l'ente ha a disposizione per fronteggiare stabilmente tutte le sue esigenze di spesa corrente. I contenuti dell'ordinamento contabile regionale, che presentano importanti variazioni rispetto alla disciplina vigente a livello nazionale per gli enti locali, reclamano infatti una grande attenzione, al fine di individuare tempestivamente sintomi di eventuali situazioni di futura deficitarietà. Dall'altro lato, si è posta attenzione anche alla situazione dei residui e in particolare di quelli attivi con elevato grado di anzianità. Va infatti evidenziato come l'esistenza di una cospicua entità di residui attivi di remota provenienza possa costituire indice di una difficoltà nella realizzazione dei crediti corrispondenti. Tale circostanza può ripercuotersi sull'attendibilità dell'avanzo di amministrazione e sull'utilizzabilità dello stesso, nell'ipotesi di assenza di un adeguato accantonamento di risorse ad avanzo vincolato per eventuali inesigibilità di residui attivi. Non può inoltre essere sottaciuta l'importanza che riveste la corretta rappresentazione dell'avanzo con vincoli di destinazione, in relazione al quale si impone in capo all'ente una padronanza e piena cognizione delle fonti che determinano i vincoli, una gestione conforme a essi e una finale rappresentazione delle risorse "non utilizzate" che confermino l'esistenza del vincolo.

Infine, si è cercato di intercettare quelle situazioni gestionali non rispondenti a corrette prassi contabili o che possono risultare foriere di possibili ripercussioni sugli equilibri futuri.

\*\*\*\*\*

#### Esiti del controllo

Si premette che la Sezione ha preso in esame solo alcuni dei profili di indagine emergenti dalle relazioni dell'Organo di revisione e che pertanto l'assenza di ulteriori specifici rilievi non può, di per sé sola, essere considerata come una valutazione positiva.

Sulla base delle relazioni dell'Organo di revisione economico finanziaria dell'Ente sui rendiconti degli esercizi 2010 e 2011 la Sezione ha attivato con nota n. 1146 del 17.3.2014, un confronto istruttorio finalizzato a ottenere chiarimenti in ordine alle seguenti tematiche: 1) conservazione dei residui; 2) servizi conto terzi; 3) situazione di cassa.

In esito al confronto istruttorio intervenuto permangono i seguenti profili di criticità o comunque permane l'opportunità di svolgere pro futuro le seguenti considerazioni.

##### 1. Servizi conto terzi

In sede istruttorie è emerso che negli esercizi 2010 e 2011 sono state iscritte nei "servizi conto terzi" poste riguardanti contributi regionali per carta famiglia, a sostegno delle nascite e di famiglie numerose, per barriere architettoniche, per restauro affresco e per progetto LPU. In riferimento ai due ultimi contributi regionali citato è stato altresì precisato che essi sono stati "accertati successivamente alle procedure di assestamento".

La Sezione prende altresì atto favorevolmente di quanto dichiarato dall'Organo di revisione: "successivamente negli esercizi 2012 e 2013 le partite di giro non sono più state utilizzate per l'introito di voci relative a contributi regionali, ma si son limitate quasi esclusivamente ad accogliere movimentazioni relative a somme non di competenza dell'ente".

Alla luce di quanto sopra riportato e per le finalità ivi indicate, la Sezione

**DELIBERA**

di rendere all'Organo consiliare del Comune di San Martino al Tagliamento la pronuncia di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini sopra esposti.

**ORDINA ALLA SEGRETERIA**

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web Istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2014.

Il Relatore

Oriella Martorana  
*Oriella Martorana*

Depositata in Segreteria in data

*16/05/2014*

Il Presidente

Carlo Chiappinelli

*Carlo Chiappinelli*

Il preposto al Servizio di supporto  
dott. Andrea Gabrielli

*Andrea Gabrielli*

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA  
REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
TRIESTE, il 21.5.2014



ACQUA N° 7 FACIATE.

IL FUNZIONARIO SOGGETTO  
(Lucia ZACCALIGNA)